



REGOLAMENTO DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 1 - Finalità generali dell'attività di ricerca

1. È obiettivo prioritario dell'Ateneo promuovere la qualità dell'attività di ricerca di base ed applicata e la capacità di trasferire conoscenze e risultati ad altri enti ed imprese, al fine di garantire ai propri studenti un'istruzione di alto profilo scientifico e didattico.
2. Le linee programmatiche dell'Ateneo per la realizzazione di questo obiettivo si concentrano su alcune strategie di sviluppo tra cui:
 - a. la creazione di uno sportello di supporto per il miglioramento della competitività e della progettualità dei ricercatori/docenti nell'ambito dei bandi competitivi nazionali ed internazionali e della ricerca applicata
 - b. la promozione ed il sostegno all'attività di ricerca attraverso l'istituzione di un fondo per ciascun Dipartimento e per ciascun Centro di Ricerca e della messa in atto di processi organizzativi e di valutazione della qualità dei risultati scientifici

Art. 2 - Finalità generali e scopi del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di ricerca dell'Ateneo le quali possono essere svolte:
 - a. sulla base di convenzioni, contratti e/o conto terzi, avvalendosi di risorse erogate da soggetti pubblici o privati, anche su commissione, aventi per oggetto:
 - i. attività di ricerca pura o applicata finanziate da terzi;
 - ii. attività di consulenza, concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione;
 - iii. attività di formazione avanzata e continua, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione;
 - iv. attività di alta divulgazione, disseminazione e sensibilizzazione, nonché di animazione territoriale;
 - v. analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del soggetto committente;
 - vi. cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca svolta in ambito universitario;
 - b. a seguito di progetto finanziato o bandi di gara;
 - c. attività di ricerca svolta dal singolo docente in modalità individuale o congiuntamente ad altri docenti dell'Ateneo, o di altri Atenei o Istituti di ricerca italiani e esteri
2. Il presente regolamento si applica anche all'attività di ricerca svolta all'interno dei Centri di Ricerca dell'Ateneo.
3. In nessun caso l'attività di ricerca può andare a detrimento o comunque giustificare il mancato assolvimento dei compiti didattici.
4. Il presente regolamento non si applica ai finanziamenti della ricerca finalizzati alla costituzione di un posto da Professore Straordinario ai sensi dell'art. 1 comma 12 della legge 230/05.

Art. 3 - Strutture e personale coinvolti

1. Le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono essere svolte individualmente ovvero con il coinvolgimento di attrezzature, mezzi e personale appartenenti all'Ateneo e/o a Enti

convenzionati, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali.

2. La responsabilità delle attività è affidata di norma a personale docente afferente alle strutture interessate. Alle attività può partecipare altro personale docente interessato all'ambito di ricerca, seppure afferente a diversa struttura.
3. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale della struttura interessata, questa può fare ricorso a soggetti esterni all'Ateneo, limitatamente alla durata del contratto o convenzione, ricorrendo alla somministrazione di idonei contratti di lavoro, in conformità alla normativa vigente.
4. Le attività e i progetti possono essere realizzati in Partnership con altri soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali.
5. Presso ogni Dipartimento sono istituiti uno o più Referenti per le Attività di Ricerca (di seguito RAR), nominato/i con delibera del CDA, da individuare preferibilmente tra i Direttori dei Corsi di Studio o comunque tra i docenti afferenti al Dipartimento, al fine di coordinare l'attività di ricerca a livello dipartimentale.
6. Presso ogni Centro di Ricerca viene istituito il Referente per le Attività di Ricerca, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del Centro, da individuarsi preferibilmente tra i membri del relativo Comitato Scientifico, o comunque tra i docenti afferenti al Centro, al fine di coordinare l'attività di ricerca a livello del Centro di Ricerca.

Art. 4 – Attività di ricerca ai sensi della lettera a) del comma primo dell'art. 2 (conto terzi)

1. Le attività di cui al presente articolo sono costituite da attività di ricerca o consulenza commissionate da enti pubblici o privati.
2. Le proposte possono essere avanzate da qualsiasi docente dell'Ateneo all'Ufficio Ricerca (di seguito UR), ovvero direttamente dai soggetti interessati allo UR, il quale, dopo aver proceduto a formulare un'istruttoria, provvederà ad inoltrarle alla Direzione Generale per l'approvazione. La Direzione Generale ha la facoltà di richiedere il parere del CDA.
3. Le proposte devono contenere, a pena di irricevibilità:
 - a. l'indicazione di uno o più Docenti Responsabili del progetto di ricerca. Possono accedere alla carica i Professori di prima o seconda fascia, Ricercatori, Professori Straordinari, Docenti a contratto che siano stati titolari presso l'Ateneo di uno o più insegnamenti per almeno tre anni accademici;
 - b. la descrizione del progetto, i risultati attesi della ricerca e i relativi tempi di realizzazione;
 - c. l'importo del finanziamento;
 - d. l'espressa indicazione che le attrezzature e i software acquistati con i fondi del progetto saranno di proprietà dell'Università eCampus;
 - e. l'espressa indicazione che, per tutta la durata del progetto, la gestione, manutenzione e utilizzo dei beni di cui alla lettera precedente saranno coordinate dal Docente Responsabile;
 - f. l'espressa indicazione che l'Università eCampus non effettuerà anticipazioni di denaro per acquisto di beni o remunerazione di personale e che i pagamenti verranno effettuati solo a fronte dell'effettivo incasso del finanziamento (anche parziale per stati di avanzamento). In alternativa, la proposta dovrà precisare la diversa modalità che sarà oggetto di specifica valutazione ed eventuale approvazione da parte del CDA. È facoltà del CDA definire con proprio atto le condizioni alle quali le proposte non necessitano di alcuna approvazione;
 - g. se necessario ai fini della riuscita del progetto, l'indicazione delle necessità di reclutamento di personale nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia;
 - h. dettagli dei profili economici dell'attività.
4. L'UR, nell'esercizio della propria attività istruttoria, si attiene alle seguenti fasi procedurali:
 - a. informa il RAR di Dipartimento o del Centro di Ricerca cui l'oggetto di ricerca afferisce, al fine di raccogliergli il parere;
 - b. verifica la presenza nella proposta di tutti i requisiti di cui al precedente comma 3 del presente articolo ed invita il proponente, anche attraverso la modulistica all'uopo predisposta, a sanare gli eventuali vizi formali e/o procedurali della proposta;

- c. formula, di concerto con il RAR di Dipartimento o del Centro di ricerca di cui all'art. 3, commi 5 e 6, del presente Regolamento, un parere circa la congruità della proposta in relazione al finanziamento e alle risorse richieste.
5. A seguito di preliminare autorizzazione a procedere da parte della Direzione Generale, l'UR informa il Docente Responsabile, il quale utilizza uno dei modelli di convenzione allegati al presente regolamento o, in alternativa, avvalendosi della consulenza dell'Ufficio Legale d'Ateneo, redige la bozza di Contratto o di Convenzione.
6. La bozza di Contratto o di Convenzione di cui al punto precedente, dovrà contenere a pena di irricevibilità:
 - a. Tutti gli elementi di cui al precedente comma 3.
 - b. Le modalità di rendicontazione delle attività di ricerca e di versamento del finanziamento;
 - c. Qualora l'attività di ricerca preveda attività esterne ai locali dell'ateneo e/o la partecipazione di personale esterno, apposite clausole che definiscono gli ambiti di competenza dei diversi soggetti e le relative coperture assicurative.
7. La bozza di Contratto o di Convenzione, previa approvazione definitiva della Direzione Generale, viene inviata dal Docente Responsabile all'UR, che la sottoporrà al Legale Rappresentante dell'Università per la sottoscrizione.

Art. 5 – Attività di ricerca ai sensi della lettera b) del comma primo dell'art. 2 (progetti finanziati Nazionali ed Internazionali)

1. Le attività di cui al presente articolo sono costituite da partecipazioni dell'Ateneo a progetti finanziati o bandi di gara emanati da enti pubblici o privati.
2. Le proposte possono essere avanzate da qualsiasi docente dell'Ateneo all'Ufficio Ricerca (di seguito UR), ovvero direttamente dai soggetti interessati allo UR, il quale, dopo aver proceduto a formulare un'istruttoria, provvederà ad inoltrarle alla Direzione Generale per l'approvazione. La Direzione Generale ha la facoltà di richiedere il parere del CDA.
3. Le proposte devono contenere, a pena di irricevibilità:
 - a. Per le proposte di partecipazione avanzate da Docenti dell'Ateneo l'indicazione di uno o più Docenti Responsabili del progetto di ricerca (possono accedere alla carica i Professori di prima o seconda fascia, Ricercatori, Professori Straordinari, Docenti a contratto che siano stati titolari presso l'Ateneo, di uno o più insegnamenti per almeno tre anni accademici);
 - b. La descrizione del bando e le modalità di partecipazione;
 - c. L'entità del finanziamento e le modalità di rendicontazione;
 - d. Le caratteristiche del bando con l'indicazione degli eventuali partner di progetto;
 - e. L'espressa indicazione che, per tutta la durata del progetto, la gestione tecnica e amministrativa e la manutenzione e utilizzo dei beni acquistati per l'attuazione della ricerca saranno coordinate dal Docente Responsabile;
 - f. L'espressa indicazione che l'Università e Campus, salvo non vi sia una diversa indicazione nel bando, non effettuerà anticipazioni di denaro per acquisto di beni o remunerazione di personale e che i pagamenti verranno effettuati solo a fronte dell'effettivo incasso del finanziamento (anche parziale per stati di avanzamento). In alternativa, la proposta dovrà precisare la diversa modalità che sarà oggetto di specifica valutazione ed eventuale approvazione da parte del Direttore Generale che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere il parere del CDA. E' inoltre facoltà del CDA definire, con proprio atto, le condizioni alle quali le proposte non necessitano di alcuna approvazione.
 - g. Se necessario ai fini della riuscita del progetto, l'indicazione delle necessità di reclutamento di personale nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.
 - h. Il dettaglio dei profili economici dell'attività.
4. L'UR, nell'esercizio della propria attività istruttoria, si attiene alle seguenti fasi procedurali:
 - a. informa il RAR di Dipartimento o del Centro di ricerca cui l'oggetto di ricerca afferisce, al fine di raccogliergli il parere;
 - b. verifica la presenza nella proposta di tutti i requisiti di cui al precedente comma 3 del presente articolo, nonché della sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione al bando. Qualora necessario, invita il proponente, anche attraverso la modulistica all'uopo predisposta, a sanare gli eventuali vizi formali e/o procedurali della proposta;

- c. formula, di concerto con il RAR di Dipartimento o del Centro di ricerca, un parere circa la congruità della proposta in relazione al finanziamento e alle risorse richieste.
5. In caso di parere positivo da parte della Direzione Generale, l'UR informa il Docente Responsabile il quale, avvalendosi della consulenza dell'UR, predispone la documentazione necessaria per la partecipazione al Bando.
6. La documentazione di cui al comma precedente, dovrà contenere a pena di irricevibilità:
 - a. Tutti gli elementi di cui al precedente comma 3;
 - b. Le modalità di rendicontazione delle attività di ricerca e di versamento del finanziamento;
 - c. Qualora l'attività di ricerca preveda attività esterne ai locali dell'ateneo e/o la partecipazione del personale esterno, apposite clausole che definiscono gli ambiti di competenza dei diversi soggetti e le relative coperture assicurative.
7. La documentazione prodotta ai sensi del comma precedente, viene inviata dal Docente Responsabile all'UR, che lo sottopone al Legale Rappresentante dell'Università per la sottoscrizione e/o per il perfezionamento dell'inoltro della domanda di partecipazione.

Art. 6 – Attività di ricerca ai sensi della lettera c) del comma primo dell'art. 2 (Ricerca Individuale del docente)

1. Le attività di cui al presente articolo sono costituite da iniziative di ricerca autonome dei docenti dell'Ateneo, svolte in modalità individuale o congiunta con altri docenti dell'Ateneo, ovvero con altri docenti di altri Atenei o Istituti di ricerca Italiani o esteri.
2. Le suddette attività, salvo quanto indicato all'art. 11, vengono svolte senza oneri gestionali a carico dell'Ateneo. Posto il principio della libertà di ricerca:
 - a. le attività riconducibili a quelle descritte al comma 10 dell'art. 6 della legge 240/10 non sono sottoposte ad alcuna autorizzazione preventiva;
 - b. le attività non riconducibili a quelle descritte al comma 10 dell'art. 6 della legge 240/10 sono sottoposte al regime comunicativo e/o autorizzatorio previsto dai Regolamenti dell'Ateneo.
3. Fermo restando quanto indicato al comma precedente, il Docente assolve all'attività di ricerca di cui al presente articolo esclusivamente qualora concorrano tutte le seguenti circostanze:
 - a. gli esiti della attività di ricerca risultino inseriti nel RAD d'Ateneo e nella piattaforma IRIS;
 - b. gli esiti della attività di ricerca risultino formalmente attribuiti all'Ateneo anche ai fini della VQR;
 - c. qualora la concreta attività rientri tra quelle che, ai sensi dei Regolamenti vigenti, necessiti di una preventiva autorizzazione, la stessa sia stata preventivamente richiesta e concessa.
4. Non rientrano tra i prodotti/attività di ricerca, seppur inseriti nel RAD d'Ateneo e nella piattaforma IRIS, quei prodotti/attività inidonei a costituire elemento di valutazione ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale o della VQR alla cui normativa si fa espresso rinvio.
5. L'onere di rendicontare le ore connesse allo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo è posto in capo al singolo docente.

Art. 7 - Determinazione del budget e del finanziamento

1. La determinazione del budget, del finanziamento e delle tariffe da richiedere per l'esecuzione delle attività, di cui alla lettera a) del comma primo dell'art. 2, deve essere effettuata sulla base del progetto predisposto dal Docente Responsabile, contenente anche il piano di utilizzo del finanziamento stesso.
2. L'ammontare del finanziamento, salvo diversa ed espressa indicazione del CDA, deve comunque assicurare la copertura integrale dei costi effettivi così individuati:
 - a. costi vivi:
 - i. spese d'acquisto e/o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche, nonché il costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
 - ii. costi per l'impiego dei materiali di consumo;
 - iii. costi derivanti da spese di viaggio e di missione del personale, necessarie per l'esecuzione della prestazione;
 - iv. costi per l'eventuale utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all'Università, nonché per prestazioni e collaborazioni eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle attività;

- v. quota per assegni di ricerca e/o contratti a tempo determinato e/o per eventuali borse di ricerca o assegni di ricerca, qualora ritenuti necessari allo svolgimento dell'attività.
 - b. quota a favore del personale docente o tecnico amministrativo che partecipi all'esecuzione della prestazione;
 - c. costi indiretti, se previsti;
 - d. quota a favore del bilancio di Ateneo non inferiore al 30% del finanziamento ricevuto, ivi inclusi i costi indiretti, salvo diversa ed espressa determinazione del CDA;
 - e. quota, non inferiore al 5%, a favore del Fondo della ricerca del Dipartimento (o del CdS) o del Centro di Ricerca presso il quale è incardinata l'attività della Ricerca.
3. Ai fini della determinazione del finanziamento, vanno tenuti comunque in considerazione, qualora li preveda la normativa di riferimento, i costi ammissibili valutabili nell'ambito dei progetti finanziati o cofinanziati.
 4. Nei casi di prestazioni a tariffario vanno inoltre tenuti in debita considerazione i tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni simili da enti pubblici e privati.

Art. 8 – Utilizzo dei finanziamenti ricevuti a seguito di partecipazione a progetti finanziati, cofinanziati e/o bandi

1. L'utilizzo dei fondi ricevuti per l'esecuzione delle attività, di cui alla lettera b) del comma primo dell'art. 2, deve essere effettuato sulla base del piano di utilizzo predisposto dal Docente Responsabile, di concerto con l'UR e approvato dal Direttore Generale che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere il parere del CDA.
2. Fermo restando il rispetto delle regole previste nel progetto finanziato, cofinanziato o bando, il piano di utilizzo deve comunque assicurare:
 - a. una quota a favore del bilancio dell'Ateneo non inferiore al 20% del finanziamento ricevuto, salvo diversa ed espressa determinazione del bando di gara, ovvero del CDA;
 - b. una quota, non inferiore al 5%, a favore del Fondo della ricerca del Dipartimento o del Centro di Ricerca.

Art. 9 - Modalità di deliberazione

1. I contratti e le convenzioni aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma primo, lett. a) sono proposti al Direttore Generale (che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere il parere del CDA) e, se approvati, vengono stipulati e sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'Ateneo.
2. I contratti e le convenzioni devono essere accompagnati da una relazione che specifichi:
 - a) l'oggetto del contratto o convenzione e la descrizione dell'attività;
 - b) il soggetto contraente;
 - c) i responsabili scientifici, di cui almeno uno dell'Ateneo, che assume il ruolo di Docente Responsabile;
 - d) la decorrenza del contratto, che non può comunque essere anteriore alla data di stipulazione;
 - e) il termine di scadenza del contratto, che deve essere certo, con esclusione della clausola di rinnovo tacito;
 - f) l'indicazione del finanziamento erogato dal contraente;
 - g) l'indicazione delle eventuali forniture di beni o servizi utili allo svolgimento delle attività;
 - h) le modalità di erogazione del finanziamento, che tengano debitamente conto delle esigenze connesse allo svolgimento delle ricerche, nel rispetto delle norme del presente Regolamento;
 - i) il piano di utilizzo del finanziamento.

Art. 10 – Svolgimento delle attività di ricerca in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'Università

1. I Docenti Responsabili e i Docenti che comunque partecipino ad attività di ricerca, di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'art. 2, a prescindere dal proprio inquadramento contrattuale – qualora prima della conclusione del progetto, abbia termine il loro rapporto di lavoro con l'Ateneo, per cause diverse dal provvedimento disciplinare o inadempimento –, hanno la facoltà di chiedere, nei trenta giorni successivi alla fine del rapporto di lavoro, di continuare a parteciparvi.

2. In tal caso, l'Ateneo stipulerà con il richiedente la forma contrattuale più idonea alla prosecuzione della sola attività di ricerca con le medesime caratteristiche e al medesimo costo.

Art. 11 - Fondo della Ricerca e Criteri di distribuzione dei fondi

1. Le risorse di cui alla lettera e) del comma secondo dell'art. 7 e della lettera b) del comma secondo dell'art. 8, vanno a costituire il Fondo della Ricerca del Dipartimento (o del CdS) o del Centro di Ricerca, per finanziare le attività di ricerca di cui alla lettera c) del comma primo dell'art. 2.
2. A titolo esemplificativo detti fondi potranno essere utilizzati per:
 - a. l'acquisto di beni e servizi utili alla ricerca;
 - b. la partecipazione a convegni;
 - c. pubblicazioni;
 - d. co-finanziamento di assegni e contratti di ricerca.
3. Possono richiedere il sostegno economico alle attività di ricerca previsto al presente articolo esclusivamente coloro che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a. Requisito del ruolo: siano Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori, Professori Straordinari o docenti a contratto che abbiano un'anzianità di servizio di almeno tre anni accademici, a prescindere dall'inquadramento;
 - b. Requisito della produzione scientifica: siano docenti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. abbiano pubblicato negli ultimi 12 mesi almeno un prodotto della ricerca valido ai fini della VQR;
 - ii. abbiano partecipato come relatori a un convegno scientifico nell'anno solare precedente.
4. Le richieste vengono valutate con cadenza trimestrale dal RAR e dal CR.
5. Il sostegno economico relativo a utilizzi diversi da quello indicato dalla lettera a) del comma secondo del presente articolo viene erogato nei limiti della capienza del Fondo del Dipartimento o del Centro di Ricerca cui afferisce il docente richiedente, con i seguenti limiti individuali:
 - a. Non oltre i 1.000 euro nell'arco di 12 mesi per il docente che possieda esclusivamente il requisito di cui al punto *ii* della lettera b) del precedente comma terzo;
 - b. Non oltre i 2.000 euro nell'arco di 12 mesi per il docente che possieda il requisito di cui al punto *i* della lettera b) del precedente comma terzo.
6. Qualora il Fondo non risulti sufficiente in relazione alle richieste di sostegno pervenute, l'UR assegnerà il sostegno economico sulla base dei seguenti principi:
 - a. si prendono in considerazione tutte le richieste di sostegno pervenute nel trimestre distinguendole per Dipartimento d'afferenza o Centro di Ricerca;
 - b. si verifica l'incidenza del totale delle somme riferibili a un Dipartimento/Centro di Ricerca sul totale delle richieste;
 - c. si proietta la percentuale calcolata ai sensi del punto precedente sulle disponibilità del fondo;
 - d. si individua la quota disponibile per ciascun Dipartimento/Centro di ricerca;
 - e. si assegnano i fondi per Dipartimento/Centro di Ricerca, dando priorità al richiedente che nell'arco degli ultimi 12 mesi non ha ottenuto sostegni alla ricerca o ha ottenuto importi inferiori rispetto agli altri richiedenti del medesimo Dipartimento;
 - f. qualora l'utilizzo del criterio precedente sia insufficiente, il sostegno economico viene assegnato al richiedente con la maggiore anzianità di servizio a prescindere dal ruolo.
7. Previa delibera del CDA, su proposta del singolo Dipartimento o Centro di Ricerca coinvolto, possono essere destinati al Fondo della Ricerca una percentuale non superiore al 5% dell'incasso derivante da iniziative svolte dai Centri di Ricerca o dai Dipartimenti, che determinino un incasso per l'Ateneo, come, ad esempio, corsi organizzati, summer school o altre attività didattiche.
8. Previa delibera del CDA, eventuali fondi residui dell'attività di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'art. 2, possono avere una o più delle seguenti assegnazioni:
 - a. vengono destinati totalmente o parzialmente al Fondo della Ricerca di Dipartimento o del CR presso cui è incardinata l'attività di ricerca;
 - b. vengono utilizzati totalmente o parzialmente dal Docente Responsabile dell'attività che ha generato fondi residui, per la propria attività di ricerca;

- c. vengono destinati totalmente o parzialmente dal RAR o dal Direttore del Centro, presso cui l'attività è incardinata, a supporto delle attività di ricerca svolte rispettivamente dal Dipartimento o dal Centro.

Art. 12 – Retribuzione aggiuntiva

1. Il docente che partecipi alle attività di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'art. 2 può conseguire una retribuzione aggiuntiva nei seguenti casi:
 - a. per il docente partecipante che risulti inquadrato come docente a contratto: l'Ateneo provvederà a stipulare con il docente un ulteriore contratto, ai sensi della normativa vigente, relativo all'attività di ricerca;
 - b. il docente partecipante che risulti inquadrato come Professore di prima o Seconda Fascia, Ricercatore o Professore Straordinario, riceverà un compenso aggiuntivo normato secondo il Regolamento per la Premialità di Ateneo.